

**Circol@re nr. 13 del 9 MAGGIO 2017**

## **LA MANOVRA CORRETTIVA**

**a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile**

Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è **entrato in vigore dal 24.4.2017**, il DL n. 50/2017 contenente la c.d. "**Manovra correttiva**". Inizia ora l'iter parlamentare della conversione in legge. Alcune delle **principali novità fiscali** contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

### **ESTENSIONE SPLIT PAYMENT**

A decorrere dall'**1.7.2017** lo split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 è **esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.



*Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.*

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle **operazioni effettuate nei confronti delle società**:

- controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
- quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.



*Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017.*

### **ESERCIZIO DETRAZIONE IVA**

È anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto) il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

## VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

I **soggetti titolari di partita IVA** sono tenuti, di regola, **ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente o tramite intermediari abilitati, sulla base delle seguenti procedure (art. 37 co. 49 del DL 223/2006).

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è **necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000**.

È **soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

## REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per **locazioni brevi** si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

- **mettono in contatto le persone** in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi** per il loro tramite.

L'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è sanzionata da € 250 a € 2.000. La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- **incassano i canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti **operano una ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta così operata si considera **a titolo di acconto**.



È previsto infine che l'Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convenzioni con i soggetti che in Italia **utilizzano i marchi di portali di intermediazione online** al fine di definire le modalità di collaborazione per il **monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali**.

## AUMENTO PREU

La misura del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è **aumentata dal 17,50% al 19%** delle somme giocate;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è **aumentata dal 5,50% al 6%** delle somme giocate.

## PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

In base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione **non può attivare la procedura espropriativa immobiliare** di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i **valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo** del contribuente, diverse dall'abitazione principale, **non siano superiori a € 120.000**.

## STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

L'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al **11,5% dal 2018**, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al **25% dal 2018**, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

## RECLAMO E MEDIAZIONE

È disposto l'**aumento da € 20.000 a € 50.000** del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018**.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

È prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Sono definibili le controversie con **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con **riduzione a 3 del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017**.

Va tenuto presente che:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata (40%), è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata (residuo 20%), è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest'ultima definizione.

La definizione **si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata**. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.



**Per ciascuna controversia entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo).**

Dagli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio nonché quanto dovuto per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. La definizione perfezionata da un coobbligato "giova" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

\*\* \*\*

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

